

D.L. 28-12-2006 n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300.

2. Disposizioni in materia di agricoltura.

1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'[articolo 2](#) del [decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 1148/2001](#) della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'[articolo 5](#) del [decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#), e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il termine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'[articolo 2, comma 116](#), del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter* del [decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#). I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, del [decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#), e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-*bis*, del [decreto-legge n. 202 del 2005](#) sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 7-*bis*](#) del [decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 marzo 2001, n. 49](#), sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del [decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#), e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'[articolo 15, comma 2](#), del [decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217](#), per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.